

PARTE I

Ordinamento

PAGINA BIANCA

1 a - FONTI NORMATIVE

L. 14.8.67 n. 800	Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.
L. 30.4.85 n. 163	Legge istitutiva del Fondo Unico dello Spettacolo
L. 28.12.95 n.549 art. 2 comma 57	Legge finanziaria 1996
D.L.vo 29.6.96 n. 367	Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.
D.L.vo 23.4.98 n. 134	Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, c.1, L. 59/97.
D.M. Beni Culturali 10.6.99 n.239	Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo Unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'art. 24 del D.Lvo 29.6.96 n. 367.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 503 del 18 novembre 2000	Dichiara l'illegittimità costituzionale del D.L.vo 23 aprile 1998 n.134.
D.L. 24 novembre 2000 n.345 convertito con legge 26.1.2001 n. 6	Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.
L. 8.11.2002 n. 264	Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport.
L. 11.11.2003 n. 310	Costituzione Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali.
L. 14.4.2004 n. 98	Interventi a sostegno dell'attività dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia.

2 a – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO

Nell'ultima relazione presentata al Parlamento sono state illustrate le novità legislative intervenute dal 1995 al 2001 dirette a trasformare gli enti lirici in Fondazioni di diritto privato. Il quadro normativo ha infatti subito variazioni e momenti di sospensione, talché l'iter, iniziato con la delega contenuta nell'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, può dirsi esaurito soltanto nel gennaio 2001 con la legge di conversione n. 6 del D.L. 24 novembre 2000 n. 345.

In particolare, va ricordato che la trasformazione degli Enti lirici in fondazioni di diritto privato, avviata dal D.Lvo 29.6.96 n. 367, emanato a seguito della delega sopra citata, che stabiliva in tre anni il termine ultimo per l'adozione dello status di fondazione, è stata sancita successivamente "ope legis" dal D.Lvo 23.4.98 n. 134, emanato ai sensi dell'art. 11 comma 1, della legge n. 59 del 1997 che l'ha anticipata, per tutti gli enti, al 23 maggio 1998, con esclusione del Teatro alla Scala, il quale aveva già completato l'iter procedurale, previsto dal D.Lvo 367/96, fin dal 1° gennaio 1998.

E' da rilevare, peraltro, che il D.Lvo 134/98 è stato dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 503 del 18.11.2000. Il Governo, per evitare soluzioni di continuità, ha emanato il D.L. 24.11.2000 n. 345, convertito dalla legge n. 6 del 26.1.2001, apportando alcune modifiche alle disposizioni del D.Lvo 367/96. Si indicano, in sintesi, i punti salienti della normativa introdotta e confermata dalla citata legge n. 6/2001.

E' stata disciplinata la procedura per l'adozione dello statuto, le modalità di stima del patrimonio degli ex enti lirici, la struttura e la composizione degli organi delle fondazioni: il Presidente (che è sempre il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione), il Consiglio di Amministrazione, il Sovrintendente, nominato dal C.d.A., il Collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze e Ministro per i Beni e le attività culturali).

In particolare, il C.d.A. nell'attesa che aderiscano alla fondazione i soggetti privati o pubblici diversi da quelli che vi partecipano per legge (Stato - Regione - Comune) è composto temporaneamente da 4 membri oltre il Presidente della fondazione: un componente è designato dal Ministro per i Beni e le attività culturali, uno è designato dalla Regione nella quale ha sede la fondazione e due componenti sono designati dal sindaco del comune sede dell'ente.

Per quanto riguarda la partecipazione dei soggetti privati, consentita fino al 31.12.2004 (v. L. 11.11.2003 n. 310, art. 3), va rilevato che i medesimi possono nominare un rappresentante nel C.d.A. soltanto se, singolarmente o cumulativamente, assicurino per i primi

3 anni un apporto annuo alla gestione non inferiore al 12% dei finanziamenti per la gestione dell'attività della fondazione (art. 10, c. 3 del d.lgs n. 367/91).

L'apporto dei privati al patrimonio, per il primo quadriennio, non può superare il 40% del patrimonio complessivo della fondazione. I singoli statuti prevedono, invece, l'importo minimo del concorso al patrimonio per divenire socio Fondatore. La partecipazione dei soggetti privati assume un ruolo decisivo nelle finalità della riforma, in quanto oltre a comportare conseguenze formali come, ad esempio, modifiche statutarie, influisce sull'entità del contributo statale che, se l'apporto privato risulta inferiore al 12%, non può essere aumentato fino all'esercizio successivo a quello nel quale l'intervento privato si realizza.

La reciprocità tra l'intervento pubblico e quello privato viene ribadita anche dalla norma con la quale si stabilisce che l'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione, costituito da parte delle quote del Fondo Unico dello Spettacolo destinato all'ente, deve essere pari alla somma complessivamente conferita al patrimonio dai fondatori privati.

Altre disposizioni disciplinano la conservazione dei diritti pregressi alla trasformazione, i casi di decadenza dei soci, l'impegno per le fondazioni di inserire nei programmi opere del repertorio classico nazionale e di incentivare la produzione di nuove attività artistiche, l'obbligo di promuovere l'accesso al teatro di studenti e lavoratori, nonché il principio della necessità di coordinarsi con gli altri enti operanti nel settore delle istituzioni musicali.

Dal 1° 1.1999 è stata adottata la contabilità civilistica ed il personale viene disciplinato secondo le norme del c.c. e del contratto collettivo nazionale di lavoro; viene altresì stabilito che i criteri per l'erogazione dei contributi statali siano determinati dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni (art. 24 D.Lvo 367/96).

3 a – CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DELLO SPETTACOLO

Il finanziamento dello Stato era disciplinato dalla legge n. 800/1967 che, riconoscendo per la prima volta le funzioni culturali, sociali e formative delle attività musicali, definiva dettagliatamente l'assegnazione delle sovvenzioni statali agli enti lirico-sinfonici.

In applicazione dell'art. 24 del D.Lvo 367/96 è stato emanato, con il D.M. 10.6.1999 n. 239, il regolamento che stabilisce i nuovi principi cui attenersi per la ripartizione delle quote del Fondo Unico dello Spettacolo alle fondazioni per il triennio 1998-2000. Con questo provvedimento, applicato retroattivamente all'esercizio 1998, veniva superato il criterio di finanziamento basato sulle "medie storiche": infatti, la quota dei fondi da assegnare in base ai contributi ricevuti in passato si è ridotta dal 98% al 60%. (I criteri di ripartizione in vigore fino a quel momento, originariamente dettati dall'art. 13 della L. 163/85 e modificati dalla L. 555/88, erano quelli contenuti nel D.M. 13.12.1991).

L'anno 2001 ha segnato l'inizio del nuovo triennio di applicazione del Regolamento n. 239 del 10.6.1999, che prevede i seguenti parametri di determinazione del contributo a favore di ciascuna Fondazione:

- 1) parametro storico (art. 4, c. 1 - art. 8, c. 1) per la quota del 60% del FUS da ripartire tra le Fondazioni con l'utilizzo della percentuale media ricavata dalla misura dei contributi assegnati a ciascuna Fondazione nell'ultimo triennio;
- 2) parametro della produzione (art. 2, c. 1, lett. b) per la quota del 20% del FUS da ripartire per un 10% in base al punteggio riportato da ciascuna fondazione nella valutazione della produzione triennale rilevata da appositi indicatori (art. 3) e per altro 10% in base al giudizio di qualità artistica espresso dalle Commissioni Consultive, per la musica e per la danza in seduta comune, operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali;
- 3) parametro dei costi (art. 4, c. 4 - art. 8, c. 1) per la quota del 20% del FUS da ripartire secondo le percentuali ricavate dal rapporto fra il costo derivante dal CCNL riferito a ciascuna fondazione ed il totale dei costi sostenuti da tutte le fondazioni.

Le fondazioni, entro il 15 ottobre dell'ultimo anno di ogni triennio, sono tenute a presentare i progetti ed i programmi delle attività e a dare comunicazione del costo del personale al competente Dipartimento del Ministero vigilante e il contributo viene erogato in due tranches: la prima rata, pari all'80% della quota concessa, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; la seconda entro il 31 ottobre dello stesso anno. L'erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione del bilancio di previsione e del relativo programma di attività. Il bilancio d'esercizio, con allegata una relazione sull'attività svolta, deve essere

presentato entro il 30 giugno e, nel caso sia accertata un'attività inferiore a quella richiesta per la concessione della quota, questa dovrà essere proporzionalmente ridotta.

RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO DELLO SPETTACOLO NEGLI ANNI 2001 e 2002.

Il Fondo Unico dello Spettacolo, introdotto con la legge 30.4.85 n. 163, è inserito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali - UPB "Spettacolo dal vivo" - tra le spese correnti - voce "Interventi" - ed il suo stanziamento è compreso fra quelli autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

Per l'anno 2001, la legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ha stanziato, a tal fine, nella tabella C, la somma di 1.000 miliardi di lire.

Inoltre, l'art. 145, comma 87, della suddetta legge ha previsto un ulteriore contributo, a decorrere dal 2001, di 25 miliardi di lire assegnate con le seguenti modalità:

- lire 15 miliardi (€ 7.746.853,48) ripartiti al 50% fra il Teatro dell'Opera di Roma "per la sua funzione di rappresentanza svolta nella sede della Capitale" (art. 6 - comma 3 - L. 800/67) ed il Teatro alla Scala di Milano "per il particolare interesse nazionale nel campo musicale" (art. 7, L. 800/67);
- lire 10 miliardi (€ 5.164.569) da ripartire fra tutte le fondazioni secondo le percentuali previste per l'assegnazione principale.

La quota del FUS a favore delle attività musicali è stata fissata con D.M. 18 gennaio 2001 secondo le seguenti aliquote di riparto:

- 47,811% per le Fondazioni lirico - sinfoniche
- 13,07% per le altre Attività musicali.

Lo stanziamento complessivo per il 2001 risulta, quindi il seguente:

FUS aliq. 47,811%.	Fondazioni lirico - sinfoniche	£.	478.110.000.000
Legge 388/2000 art. 145 c. 87	" " "	£.	<u>25.000.000.000</u>
		£.	503.110.000.000
FUS aliq. 13,07%.	Altre Attività musicali	£.	<u>130.700.000.000</u>
		£.	633.810.000.000

Con il Decreto 21 marzo 2001 del Capo Dipartimento dello Spettacolo è stata ripartita la quota FUS 2001, tenendo conto della percentuale riferita a ciascuna fondazione (art. 1 del decreto stesso) da utilizzare, a norma dell'art. 24, c. 5 del D.Lvo 367/96, anche per il riparto delle quote FUS relative agli anni 2002 e 2003.

Nel seguente prospetto è riportato per ogni fondazione l'importo complessivo del finanziamento da parte dello Stato, nonché l'incidenza percentuale sull'entrata complessiva del comparto.

(in lire)

FONDAZIONI	FUS 2001	PERCENTUALE
T. Comunale di Bologna	31.909.909.110	6,67
T. Lirico di Cagliari	20.103.010.395	4,20
T. Maggio Musicale Fiorentino	45.819.699.690	9,59
T. Carlo Felice di Genova	28.024.553.780	5,86
T. alla Scala di Milano	67.674.094.010	14,15
T. S. Carlo di Napoli	37.714.857.100	7,89
T. Massimo di Palermo	43.262.973.105	9,05
T. dell'Opera di Roma	50.061.339.635	10,47
T. Regio di Torino	34.174.360.465	7,15
T. G. Verdi di Trieste	31.635.037.960	6,62
T. La Fenice di Venezia	35.340.697.890	7,39
Arena di Verona	28.931.226.440	6,05
Accademia Nazionale S. Cecilia	23.458.240.420	4,91
	478.110.000.000	100,00

Nel seguente prospetto è evidenziato il totale delle assegnazioni FUS considerando sia le detrazioni del 5% per l'apporto dei privati, pari a complessive £. 1.495.816.155, effettuate a carico del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro Regio di Torino, del Teatro La Fenice di Venezia e della Arena di Verona, sia il contributo di 10 miliardi di lire previsto dall'art. 145, c. 87, della L. 388/2000.

FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO

FONDAZIONI	DECRETO RIPARTO 2001 Lire	DECRETO RIPARTO L. 388/2000 c. 87 art. 145 Lire	TOTALE FUS+10MILIARDI Lire	TOTALE FUS Rapportati in Euro
T. Comunale di Bologna	31.704.075.780	667.417.730	32.371.493.510	16.718.481,16
T. Lirico di Cagliari	20.103.010.395	420.468.310	20.523.478.705	10.599.492,17
T. Maggio Musicale Fiorentino	45.443.033.525	958.350.580	46.401.384.105	23.964.314,95
T. Carlo Felice di Genova	28.024.553.780	586.152.850	28.610.706.630	14.776.196,83
T. alla Scala di Milano	67.674.094.010	1.415.450.290	69.089.544.300	35.661.771,81
T. S. Carlo di Napoli	37.714.857.100	788.832.220	38.503.689.320	19.885.495,99
T. Massimo di Palermo	43.262.973.105	904.874.890	44.167.847.995	22.810.789,81
T. dell'Opera di Roma	50.061.339.635	1.047.067.400	51.108.407.035	26.395.289,41
T. Regio di Torino	33.979.527.135	714.780.290	34.694.307.425	17.918.114,43
T. G. Verdi di Trieste	31.635.037.960	661.668.610	32.296.706.570	16.679.856,93
T. La Fenice di Venezia	35.122.214.560	739.175.040	35.861.389.600	18.520.862,07
Arena di Verona	28.431.226.440	605.116.530	29.036.342.970	14.996.019,65
Accademia Nazionale S. Cecilia	23.458.240.420	490.645.260	23.948.885.680	12.368.567,23
TOTALE (5% privati)	476.614.183.845 1.495.816.165 478.110.000.000	10.000.000.000	486.614.183.845	251.315.252,44

La L. 388/2000 - art. 145 c. 87 - incrementa, a decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla L. 163/85 della somma di £. 10 miliardi (€ 5.164.569) a favore di tutte le fondazioni; nonché di ulteriori 15 miliardi (€ 7.746.853,48) ripartite al 50% tra il Teatro dell'Opera di Roma ed il Teatro alla Scala di Milano; di conseguenza, il contributo complessivo a favore delle due fondazioni è, rispettivamente, di € 30.268.716,15 ed € 39.535.198,55.

Dalla precedente tabella, considerando le erogazioni del 2000, pari a £. 457.217.185.000, emerge un incremento del 9,7% sul totale e notevoli aumenti per alcune fondazioni come, ad esempio, l'Opera di Roma (+27,6%), la Scala di Milano (+20,9%), il San Carlo di Napoli (+11%) e la Fenice di Venezia (+10%).

Comunque, bisogna tener presente che i contributi effettivamente assegnati nell'anno 2000 sono stati influenzati da quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del Dlg. 134/98 (successivamente abrogato) secondo il quale il contributo dello Stato non poteva subire variazioni in aumento in mancanza dell'ingresso dei soggetti privati.

Per l'anno 2002, la legge 28/12/2001 n. 448 (Legge finanziaria 2002), nella tabella C, ha stanziato per il Fondo unico per lo spettacolo la somma di € 500.990.000 di cui il 47,81% pari ad € 239.528.329 riservata alle tredici fondazioni lirico-sinfoniche (Decreto Ministero per i beni e attività culturali del 13/3/2002).

Con decreto 10 giugno 2002 del Capo Dipartimento dello Spettacolo, è stata ripartita la suddetta somma, utilizzando la percentuale stabilita per il riparto della quota FUS 2001 (DM 21.3.2001 di valenza triennale), ai sensi dell'art. 24 c. 5 del D.Lvo 367/96, e tenendo presente le riduzioni del 5% da effettuare su quanto spettante a ciascuna Fondazione che ha conseguito la partecipazione finanziaria dei soggetti privati.

Le Fondazioni interessate, oltre alle cinque già indicate per l'anno 2001, sono state il Teatro Lirico G. Verdi di Trieste (decreto di approvazione della delibera di ingresso dei privati del 25 marzo 2002) e l'Accademia Nazionale di S. Cecilia (delibera approvata con decreto 25.3.2002) per complessive detrazioni pari ad € 1.094.094.

Successivamente, con Decreto 5.12.2002 è stata ripartita l'integrazione di € 5.736.115 autorizzata con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 28 novembre 2002.

Pertanto l'ammontare complessivo dei contributi spettanti alle Fondazioni nell'anno 2002 è quello risultante dal seguente prospetto.

(in euro)

FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO					
(Esercizio 2002)					
FONDAZIONI	Decreto Riparto Fus 2002	Percentuale riparto	Decreto Riparto fondo art. 145 c. 87 L. 388/2000	Decreto 5/12/2002 Integrazione	TOTALI
Teatro comunale di Bologna	15.880.241,33	6,67	344.692,49	382.838,49	16.607.772,31
Teatro lirico di Cagliari	10.071.407,18	4,20	217.153,76	241.185,46	10.529.746,40
Teatro del maggio music. fiorentino	22.760.679,52	9,59	494.946,77	549.720,92	23.805.347,21
Teatro Carlo Felice di Genova	14.040.021,20	5,86	302.722,68	336.224,01	14.678.967,89
Teatro alla Scala di Milano	33.904.044,37	14,15	731.018,07	811.918,57	35.446.981,01
Teatro San Carlo di Napoli	18.894.766,27	7,89	407.398,84	452.483,23	19.754.648,34
Teatro Massimo di Palermo	21.674.316,90	9,05	467.328,88	519.046,64	22.660.692,42
Teatro dell'Opera di Roma	25.080.230,55	10,47	540.765,19	600.609,91	26.221.605,65
Teatro Regio di Torino	17.020.389,84	7,15	369.153,21	410.006,19	17.799.549,24
Teatro lirico "G. Verdi" di Trieste	15.677.022,80	6,62	341.723,32	379.540,72	16.398.286,84
Teatro La Fenice di Venezia	17.592.499,02	7,39	381.752,05	423.999,30	18.398.250,37
Arena di Verona	14.236.027,69	6,05	312.516,61	347.101,80	14.895.645,10
Accademia nazionale di Santa Cecilia	11.602.588,59	4,91	253.397,13	281.439,76	12.137.425,48
TOTALI	238.434.234,26	100	5.164.569,00	5.736.115,00	249.334.918,26

Riduz. 5% apporti privati da
destinare altre att. Musicali e danza) 1.094.094,74
239.528.329,00

La legge 388/2000 - art. 145 c. 87 - incrementa, a decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla L. 30/4/1985 n. 163 della somma di € 10 miliardi (euro 5.164.569) a favore di tutte le fondazioni, nonché di ulteriori 15 miliardi (euro 7.746.853,48) da ripartire al 50% tra il teatro dell'Opera di Roma ed il Teatro alla Scala di Milano per cui il contributo complessivo a favore delle due fondazioni è, rispettivamente di euro **30.095.032,38** ed euro **39.320.407,75**.

Si ritiene opportuno indicare le fondazioni che, nei primi cinque anni di applicazione delle nuove norme, hanno ottenuto la partecipazione dei privati alla gestione.

CONTRIBUTI FONDATORI PRIVATI

(quote triennali ai sensi dell'art. 10 D.L.vo 367/1996 modificato dalla L. n. 6/2001)

Anni di riferimento		
2000/2002	Teatro Comunale di Bologna	6.378.243
2001/2003	Teatro del Maggio Musicale Fiorentino	11.671.910
2001/2003	Teatro La Fenice di Venezia	6.770.233
2001/2003	Teatro Regio di Torino	6.037.381
2000/2002	Arena di Verona	15.493.707
2001/2003	Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	5.154.446
2001/2003	Accademia nazionale di Santa Cecilia	4.492.658
	TOTALE	55.998.578

Per il Teatro alla Scala di Milano l'apporto nel triennio 1998-2000 ammontava a £. 72 miliardi (pari ad € 37.180.000).

Dai bilanci 2001 e 2002 dello stesso Teatro risultano, rispettivamente, contributi per € 17.585.000 e € 15.980.490 annui.

Per l'anno 2003 devono aggiungersi le fondazioni Teatro Carlo Felice di Genova (Dec. Intermin. 2/1/2003 di approvazione della delibera d'ingresso della Fondazione CARIGE) E Teatro San Carlo di Napoli (Dec. Intermin. 4/8/2003 di approvazione della delibera d'ingresso della Provincia di Napoli).

4 a – PRINCIPI CONTABILI

Dal 1999 il bilancio d'esercizio delle fondazioni è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seg. del c.c., così come previsto dall'art. 16 del D.Lvo 367 del 29.6.96. Esso è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione che illustra i risultati dell'esercizio, l'attività artistica svolta, i principali accadimenti aziendali dell'anno ed, a volte, i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura del periodo amministrativo.

In limitati casi è stato necessario modificare alcune voci degli schemi civilistici per rappresentare con maggior chiarezza la situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle Fondazioni.

Di seguito sono illustrati i criteri di valutazione seguiti in linea generale dalle fondazioni per la redazione dei bilanci d'esercizio.

1) Stato patrimoniale

- Crediti verso Fondatori per versamenti ancora dovuti.

La voce include i contributi in conto patrimonio per versamenti dovuti da parte dei soci fondatori istituzionali e privati.

- Immobilizzazioni immateriali.

Il "Diritto d'uso illimitato degli immobili" si riferisce al diritto di utilizzare, senza corrispettivo, il teatro ed i locali dove si svolge l'attività della fondazione, concessi in uso dal Comune proprietario degli stessi. Esso non è assoggettato ad ammortamento ed è stabilito che i costi di manutenzione siano a carico del Comune.

- Immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni risultanti al 1°1.1.1999 sono iscritte secondo i valori di perizia riferiti al loro stato d'uso al 31.12.1998; sono soggetti ad ammortamento secondo aliquote predeterminate, tranne che per i beni inclusi nel "Patrimonio artistico" quali: bozzetti, costumi, archivio storico e musicale.

I beni materiali acquistati successivamente all'1.1.1999 sono iscritti al costo d'acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzati sistematicamente in ragione della loro residua utilizzabilità.

I costi di manutenzione sono addebitati al conto economico.

- Rimanenze.

Le rimanenze di materiali sono valutate al costo d'acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dal mercato, se minore.

- Crediti.

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, cioè al netto, mediante l'iscrizione di un apposito "Fondo svalutazione" e sono distinti secondo la data di scadenza o esigibilità. I "Crediti verso clienti" si riferiscono prevalentemente a noleggi di allestimenti scenici, costumi, ecc.

La voce "Crediti verso Fondatori" è composta da crediti per contributi alla gestione già deliberati dai soggetti eroganti.

La voce "Crediti verso altri" comprende soprattutto crediti IVA, IRAP o crediti sorti in sede contenziosa nei confronti del personale dipendente.

- Ratei e risconti.

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il principio della competenza economica e temporale.

- Fondi per rischi ed oneri.

Questi fondi comprendono gli stanziamenti stimati per la copertura di perdite o passività, di esistenza certa o probabile, dei quali, alla chiusura d'esercizio, non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Questo fondo viene creato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

- Debiti.

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Fanno parte di questo raggruppamento i debiti verso banche, verso fornitori, verso istituti previdenziali, debiti tributari ed altri debiti.

- Conti d'ordine.

Sono indicati gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione. Gli impegni sono iscritti al loro valore contrattuale, mentre le garanzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla fine dell'esercizio. I beni di terzi presso il teatro sono contabilizzati al valore di mercato corrente.

2) Conto economico.

Il Conto economico, che evidenzia il risultato operativo ed i risultati conseguenti alla gestione economica e finanziaria ed a fatti straordinari, è composto da raggruppamenti di valori di cui si indicano le voci più rilevanti:

A) Valori della produzione.

Nella voce *"Ricavi dalla vendita e dalle prestazioni"* sono iscritti i ricavi della gestione caratteristica; come vendita di biglietti e abbonamenti, noleggio di materiale teatrale e delle sale.

Nella voce *"Altri ricavi e proventi"* si evidenziano principalmente i contributi in c/esercizio del FUS, della Regione, del Comune e di tutti gli altri soci fondatori non istituzionali. Sono considerati, inoltre, i ricavi derivanti da attività particolari quali: sponsorizzazioni, gestione di bar, shop, guardaroba, riprese televisive e radio diffusioni.

B) Costi della produzione.

I *"Costi del personale"* sono suddivisi secondo le sottovoci dello schema legale e cioè: salari e stipendi – oneri sociali – TFR. Altri costi esposti complessivamente, per i quali la Nota integrativa fornisce l'esatta cognizione del costo delle singole componenti, (es. personale amministrativo, artistico e tecnico) e delle varie tipologie contrattuali (a tempo indeterminato, a tempo determinato, collaborazioni).

Nella voce *"Servizi"* sono inclusi tutti i costi relativi alla produzione artistica e alle spese di funzionamento.

Il sistema di contabilità civilistica non consente di conoscere l'esatta composizione della voce *"Servizi"*.

Infatti, nel precedente sistema di contabilità finanziaria esisteva una categoria apposita delle *"Spese correnti"* – la Cat. 4[^] - che raggruppava sia gli oneri per il personale scritturato che le spese direttamente collegate all'allestimento degli spettacoli.

Attualmente, invece, il costo per il personale scritturato è sempre evidenziato nel conto economico alla voce *"Costi per servizi"*, mentre gli altri costi relativi alla produzione artistica sono spesso inclusi nelle spese per la gestione.

Si è ritenuto opportuno, quindi, evidenziare nella parte II relativa alle singole fondazioni, soltanto il costo per gli artisti scritturati e relativi oneri previdenziali e assistenziali, rinviando alla relazione sulla gestione dell'esercizio 2003 l'indicazione del dato complessivo dei costi per acquisto materie prime, noleggi materiale teatrale e per tutti i servizi connessi alla produzione degli spettacoli acquisiti a seguito di una specifica indagine.

La voce *"Materie prime sussidiarie, di consumo e di merci"* è composta, essenzialmente, dal costo per acquisti di materiali per produzione artistica, acquisto di materiale di consumo e di beni strumentali di valore inferiore al milione.

Imposte sul reddito ed altri debiti tributari.

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lvo 367/96, "sono esclusi dalle imposte i proventi derivanti da attività commerciali anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero nell'esercizio di attività accessorie". È addebitata, invece, al Conto economico l'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP). A tale proposito il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota n. 6421 del 3.4.2001, ha chiarito che quantomeno il 20% del contributo dello Stato va considerato correlato ai costi del personale e pertanto, ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 148 del 26.7.2000, non imponibile ai fini IRAP.

Successivamente, l'applicazione della nuova interpretazione formulata dall'Agenzia delle Entrate nel rapporto di correlazione tra costo del personale e sovvenzioni erogate, esclude dalla base di calcolo dell'IRAP il 68% delle sovvenzioni, in quanto direttamente destinate alla copertura dei costi indeducibili del personale in aderenza all'art. 11 del decreto legislativo n. 446/1997.

PAGINA BIANCA